

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 27/CDN (2007/2008)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dall'avv. Valentino Fedeli, dall'avv. Antonio Valori, Componenti, con l'assistenza alla Segreteria del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 31 gennaio 2008 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

### RECLAMO DELLA SOCIETA' ASD FC AMATORI CARPINONE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CARPINONE-SPORTING PETTORANELLO DELL'8.12.2007 (delibera CD Territoriale presso il CR Molise – CU n. 67 del 10.1.2008 – Campionato di 3<sup>a</sup> Categoria).

La società F.C. Amatori Carpinone censura la decisione della Commissione disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale Molise, pubblicata sul C.U. n. 67 del 10 gennaio 2008, che aveva dichiarato inammissibile il reclamo avverso la regolarità della gara Amatori Carpinone – Sporting Pettoranello dell'8 dicembre 2007 campionato terza categoria, per aver omesso la reclamante di inviare copia dei motivi di reclamo alla società controinteressata, in ciò violando l'art. 46 comma 1 C.G.S.

Deduce la ricorrente che il reclamo era stato dalla medesima inviato al presidente della società antagonista, che ne aveva avuto pertanto conoscenza e che, comunque, il primo giudice avrebbe dovuto ugualmente esaminare il merito del reclamo, poiché si trattava di calciatori in posizione irregolare e quindi di un fatto oggettivamente grave.

Chiede la revoca della decisione e l'accoglimento del reclamo.

Il ricorso è infondato.

Risulta dagli atti che il reclamo non è stato inviato alla società Sporting Pettoranello, bensì all'attenzione di una persona fisica neppure qualificata presidente della società controinteressata e ad un indirizzo che, seppur verosimilmente appartenente a tale persona, non è stato provato che fosse coincidente con quello della società destinataria della lettera.

È pertanto evidente la violazione dell'art. 46 comma 5 CGS, giustamente rilevata dal primo giudice e per di più reiterata in questa fase della procedura, ove l'attestazione dell'invio del reclamo alla controparte non è stata allegata. Con conseguente inammissibilità anche del presente ricorso.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e dispone l'addebito della tassa non versata.

### RECLAMO DELLA SOCIETA' FC FUTSAL CASINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL CORREGGIO-FUTSAL CASINA DEL 14.10.2007 (delibera CD Territoriale

**presso il CR Emilia Romagna – CU n. 25 del 19.12.2007 – Campionato Calcio a Cinque Serie D).**

La Commissione disciplinare territoriale presso il Comitato Regione Emilia Romagna, con decisione del 19 dicembre 2007 accoglieva il ricorso della società Real Correggio calcio a 5 e comminava alla società antagonista Futsal Casina la punizione sportiva della perdita della gara del 14 ottobre 2007 per la posizione irregolare del calciatore Moscatelli Matteo. Avverso tale decisione ricorreva la Società Futsal Casina chiedendo che fosse accertato se il ricorso della società Real Correggio era stato preannunciato entro le ore 24,00 del giorno successivo a quello della gara al quale lo stesso si riferiva e che fosse disposta la revoca della decisione di primo grado e la conseguente omologa della gara in oggetto con il risultato conseguito sul campo nel caso in cui tale preannuncio fosse risultato inesistente.

Il ricorso, per come è stato formulato, è inammissibile perché esso, dal contenuto meramente esplorativo in quanto rivolto alla ricerca della prova, risulta privo di motivazione ed incontra, come tale, la sanzione di cui all'art. 33 comma 6 CGS.

Comunque, nel caso in esame, il preannuncio di reclamo non è previsto dall'art. 46 comma 3 CGS.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e dispone l'addebito della tassa non versata.

**RECLAMO DELLA SOCIETA' ASO ALZATE ALTA BRIANZA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALBATESE-ALZATE BRIANZA DEL 28.10.2007 (delibera CD Territoriale presso il CR Lombardia – CU n. 20 del 15.11.2007 – Campionato Allievi Regionali Fascia A)).**

La società ASO Alzate Alta Brianza impugna la decisione della Commissione disciplinare territoriale presso il Comitato Regione Lombardia, resa il 15 novembre 2007, con la quale era stato accolto il reclamo della società Albatese avverso la regolarità della gara Albatese – ASO Alzate Brianza campionato allievi regionali fascia A per la partecipazione ad essa del calciatore Massimo Sorbara in corso di squalifica.

Sostiene la reclamante che tale calciatore, avendo subito la sanzione nell'ambito di una gara afferente il campionato allievi regionali fascia B, aveva titolo di partecipare alla gara in oggetto, trattandosi di squadre diverse, con conseguente erroneità della decisione di primo grado stante il disposto dell'art. 22 comma 3 CGS.

Aggiunge la reclamante che, anche nel caso in cui fosse stata considerata non la distinzione delle squadre bensì l'unicità del campionato Allievi, il calciatore aveva comunque titolo di partecipare alla gara in oggetto in quanto aveva scontato la squalifica, non partecipando alle due gare immediatamente successive a quella nella quale la sanzione era maturata.

Resiste al ricorso la società Albatese.

Il ricorso è infondato.

Occorre premettere che la ricorrente partecipa al Campionato Allievi, le cui fasce A e B si differenziano unicamente in ragione dell'età dei calciatori, alcuni dei quali possono prendere parte ad entrambe le fasce.

Va in ogni caso affermato che, per l'esecuzione delle sanzioni ai sensi dell'art. 22 comma 3 CGS, non vi è distinzione tra le due fasce, dovendosi considerare l'unicità della squadra partecipante al Campionato Allievi.

Nel caso in esame, il calciatore di cui trattasi è stato sanzionato nella gara valevole per la 6<sup>a</sup> giornata, indipendentemente se di fascia A o B ed avrebbe dovuto scontare la squalifica di due gare effettive che gli era stata comminata nella 7<sup>a</sup> e nell'8<sup>a</sup> giornata.

Poiché la gara oggetto di reclamo è risultata essere della 7<sup>a</sup> giornata di Campionato il calciatore non aveva titolo di parteciparvi non avendo scontato la squalifica.

Se così non fosse, si verificherebbe l'ipotesi di un calciatore che, profittando delle due fasce e di gare non coincidenti nelle date, si troverebbe a non scontare le sanzioni.

P.Q.M.

respinge il reclamo e dispone l'addebito della tassa non versata

**RECLAMO DELLA SOCIETA' USD FCG FLORIA 2000 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIRTUS FIRENZE-FLORIA 2000 DEL 24.11.2007 (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana – CU n. 28 del 3.1.2008 – Campionato Allievi Fascia B).**

visti gli atti;

PREMESSO CHE

- Con provvedimento pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 28 del 03.01.2008 la Commissione Disciplinare Territoriale del CR Toscana accoglieva il reclamo proposto dalla società USD Virtus Firenze in merito alla irregolare posizione del calciatore Balloni Gabriele – appartenente alla società USD FCG Floria 2000 – nella gara del 24.11.2007 disputata tra l'odierna reclamante e la medesima società USD Virtus Firenze e valevole per il Campionato Allievi Fascia B, Girone D, e per l'effetto comminava alla società USD FCG Floria 2000 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e l'ammenda di € 50,00, all'accompagnatore ufficiale, Sig. Giachi Claudio, della medesima società l'inibizione di un mese, al calciatore Gabriele Balloni la squalifica per una giornata ulteriore di gara;
- La predetta posizione irregolare del calciatore Gabriele Balloni derivava dal fatto che lo stesso calciatore, al momento dell'utilizzo nella gara in questione, non aveva ancora scontato la squalifica per una gara effettiva inflittagli con comunicato ufficiale n. 19 del 21.11.2007 del Comitato Regionale della Toscana- Delegazione Provinciale di Firenze, in conseguenza della recidiva in ammonizioni comminata allo stesso calciatore durante una gara disputata dalla medesima società USD FCG Floria 2000 durante una gara del Campionato Allievi Fascia B, Girone A;
- Difatti, la medesima società USD FCG Floria 2000 partecipa al medesimo Campionato Allievi Fascia B con due squadre, una nel girone A e l'altra nel girone D, sebbene in quest'ultimo girone non abbia diritto di classifica;
- Avverso la suddetta decisione proponeva reclamo avanti a questa Commissione Disciplinare Nazionale la società USD FCG Floria 2000 premettendo di partecipare con due squadre al Campionato Allievi Fascia B, una nel girone A e una nel girone D e deducendo che nella gara del 24.11.2007 contro la società USD Virtus Firenze – valevole per il girone D del Campionato Allievi Fascia B - il proprio calciatore Gabriele Balloni poteva essere legittimamente schierato, in quanto la squalifica per

una gara effettiva ad egli inflitta era relativa al girone A e pertanto era in tale girone che doveva essere scontata e non nel girone D, in quanto le sanzioni riportate nell'uno ovvero nell'altro girone devono essere suddivise in relazione alla singola squadra ed al singolo girone e non possono essere cumulate tra loro;

- Pertanto, in conseguenza del legittimo utilizzo e della regolare posizione del calciatore Gabriele Balloni nella gara del 24.11.2007 contro la società USD Virtus Firenze, l'odierna reclamante concludeva chiedendo l'annullamento della decisione oggi impugnata;

\* \* \* \* \*

Nessuno dei motivi addotti dalla reclamante è fondato ed il reclamo deve pertanto essere respinto.

A tal fine, va preliminarmente rilevato che secondo il disposto dell'art. 22, comma 3, del CGS, *"...il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuto l'infrazione che ha determinato il provvedimento..."*.

A ciò si aggiunga che l'art. 19, comma 11.1, del CGS, prevede che le sanzioni inflitte dagli Organi della Giustizia Sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati Regionali si scontano esclusivamente nelle rispettive competizioni, mentre lo stesso art. 19, comma 13, prevede che le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe regioni si scontano nelle gare dell'attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e delle Coppe Regioni.

Pertanto, da quanto sopra, risulta evidente la netta separazione che esiste tra sanzioni riportate in gare di campionato e sanzioni riportate in gare di Coppa Italia e Coppa Regioni, in quanto le prime devono essere necessariamente ed esclusivamente scontate in gare di campionato e le seconde esclusivamente scontate in gare di Coppa.

Tale separazione tra sanzioni riportate in gare di campionato e sanzioni riportate in gare di coppa è assoluta ed è l'unica distinzione che l'ordinamento ammette e peraltro non è derogabile neanche sulla scorta dell'eccezione in virtù della quale la sanzione potrebbe rivelarsi inefficace o perlomeno tardiva, in quanto tale eventualità è stata ben presa in considerazione dal legislatore.

Ciò posto, va rilevato che nel caso di specie non può essere richiamata ed applicata la predetta disciplina relativa alla distinzione tra sanzioni riportate in gare di campionato e sanzioni riportate in gare di coppa, in quanto nella fattispecie *de qua* si tratta di gare del medesimo campionato e pertanto è ben possibile garantire l'effettività e la tempestività nell'applicazione della sanzione.

A tal fine, va rilevato che – come risulta dal CU n. 19/2007 - la società USD FCG Floria 2000 partecipa allo stesso Campionato Allievi Fascia B con due rappresentative, una nel girone A – girone di merito in cui sono previste promozioni e retrocessioni - ed una, fuori classifica, nel girone D – la cui vincente acquisisce il diritto a partecipare al girone di merito nella stagione successiva.

Tuttavia, i due predetti gironi non sono autonomi tra loro, ma fanno parte del medesimo campionato Allievi Fascia B, come peraltro si evince dalla documentazione in atti, con conseguente possibilità per una società che partecipi a più gironi di utilizzare ed intercambiare tra loro uno o più giocatori in diversi gironi.

*In forza di quanto sopra e trattandosi quindi di gironi costituenti il medesimo campionato, le gare dei diversi gironi sono omogenee tra loro – trattandosi tutte di gare di campionato - e pertanto la sanzione riportata da un giocatore nell'ambito di un determinato girone gli impedisce di poter legittimamente disputare la successiva gara anche in un girone diverso, in quanto, a voler ragionare diversamente, la sanzione stessa sarebbe elusa se si*

*consentisse ad un giocatore squalificato di poter disputare con la medesima società la successiva gara relativa ad un girone diverso.*

*Del resto, il Comunicato Ufficiale n. 19/2007, relativo alle sanzioni inflitte con riferimento al Campionato Allievi Fascia B, prende in considerazione il Campionato stesso nella sua interezza, senza che vi sia alcuna distinzione tra società e/o giocatori appartenenti ai diversi gironi, e ciò ad ulteriore dimostrazione dell'omogeneità delle gare di campionato disputate nei diversi gironi.*

*In forza di quanto sopra, la società USD FCG Floria 2000 non poteva legittimamente schierare il calciatore Balloni Gabriele nella gara – valevole per il Campionato Allievi Fascia B Girone D - del 24.11.2007 contro la società USD Virtus Firenze, in quanto lo stesso doveva scontare una giornata effettiva di squalifica, sebbene quest'ultima gli fosse stata inflitta in relazione al girone A del medesimo Campionato.*

P.Q.M.

Respinge il reclamo e dispone l'incameramento della tassa versata.

**RECLAMO DELLA SOCIETA USD CASAL VELINO AVVERSO LE DECISIONI MERITO  
GARA PADULA-CASAL VELINO DEL 14.10.2007 (delibera C.D. Territoriale presso il  
C.R. Campania - C.U. n. 39 del 15.11.2007 – Campionato di 1^ Categoria).**

La Commissione Disciplinare Territoriale presso il CR Campania rigettava il reclamo proposto dalla Società USD Casal Velino avverso l'esito della gara Padula-Casal Velino del 14.10.2007, valevole per il Campionato di 1^ Categoria, per presunta posizione irregolare del calciatore Gaetano Danze nelle fila della Società Padula.

Avverso tale provvedimento preannunciava reclamo la Società USD Casal Velino richiedendo copia degli atti (17.11.2007), cui non faceva seguire i motivi del reclamo entro il settimo giorno successivo a quello in cui ha ricevuto copia degli stessi (17.12.2007),

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo ai sensi dell'art. 33 comma 8, e 12 CGS e dispone l'addebito della tassa non versata.

Il Presidente della C.D.N.  
avv. Sergio Artico

603

**Pubblicato in Roma il 31 gennaio 2008**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Giancarlo Abete